



*Giunta Regionale della Campania*  
*Area Generale di Coordinamento*  
*Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Attuazione Espropriazione*

*Il Coordinatore*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0887060 del 27/10/2008 ore 09,36

Dest.: Settore provinciale del genio Civile -

Ariano Irpino

Fascicolo: 2008.XLVI/1/1.42

Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino



Ai Settori del Genio Civile di:

ARIANO IRPINO  
 AVELLINO  
 BENEVENTO  
 CASERTA  
 NAPOLI  
 SALERNO

Al Settore Geologico Regionale

e p.c. All'Assessore ai LL.PP.

Loro Sedi

**Oggetto: Denuncia dei lavori ai sensi dell'art.2 L.R.9/83, dell'art.93 e dell'art.65 del DPR 380/01 (art.17 L.64/74 e art.4 L.1086/71) e provvedimenti, di competenza dei Settori del Genio Civile, da adottare in caso di omissione della denuncia o denuncia tardiva.**

Con riferimento all'oggetto, al fine di uniformare le procedure di competenza di codesti Settori, si emana la presente circolare che tiene conto di quanto previsto dalla normativa vigente ed, in ultimo, del parere n° PP-171-15-05-2007, reso dall'Avvocatura Regionale a riscontro di un quesito inerente l'argomento.

**A. OBBLIGO DI DENUNCIA DEI LAVORI**

(Rif. normativi: art.2 LR.9/83, art.93 c.1 e art.65 c.1 DPR.380/01, art.17 L.64/74 e art.4 L.1086/71)

Come è noto, tale obbligo sussiste per tutti i lavori, comunque denominati, inerenti strutture portanti di manufatti da costruire o già esistenti.

Le denunce vanno effettuate per singoli organismi strutturali, con l'eccezione degli organismi strutturali che fanno parte di un unico manufatto (es.: unico edificio composto di più strutture giuntate), nonché delle opere accessorie di ridotta entità (es.: piccolo muro di sostegno o cabina per impianti), che possono essere denunciate nel progetto delle opere principali.

**B. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**

(Rif. normativi: art.6 c.2 LR.9/83, art.97 c.1 e art.70 c.1 DPR.380/01, art.22 L.64/74, art.12 L.1086/71)

**1. Segnalazioni di abusi.**

Fatta salva la procedura espressamente prevista all'art.6 c.1 della L.R. 9/83, va innanzitutto premesso che, nel caso in cui le segnalazioni di abusi siano fatte da privati, va richiesto ai competenti Uffici comunali di pronunciarsi, stante il combinato disposto dell'art.5 cc.3 e 4 e art.6 c.2 LR.9/83.

A seguito di segnalazioni di abusi che, invece, provengano dai competenti organi accertatori (Comune, Forze dell'Ordine, ecc.) ma che non consentano di appurare se siano state violate le disposizioni previste ai capi I, II, IV della parte II del DPR 380/01 (L.1086/71, L.64/74), oppure facciano desumere che tali disposizioni non siano state violate, l'Ufficio procede segnalando tale circostanza al Comune e resta in attesa di ulteriori comunicazioni in proposito.

PRES. IN CARIC  
 IL

27 OTT. 2008

In tutti i casi le richieste di notizie inviate al Comune saranno trasmesse anche all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, vista la rilevanza penale dei fatti oggetto di accertamento.

In presenza di segnalazioni di abusi della disciplina sismica ad opera dei competenti organi, una volta accertata l'omessa o tardiva denuncia dei lavori ai sensi dell'art.2 L.R.9/83, dell'art.93 ed, eventualmente, dell'art.65 del DPR 380/01 (art.17 L.64/74, art.4 L.1086/71), l'emanazione del c.d. "provvedimento di sospensione dei lavori" è sempre atto dovuto.

Tenendo conto di quanto previsto dall'art.6 c.2 L.R.9/83, con tale provvedimento il Dirigente ordina:

- la sospensione dei lavori eventualmente in corso
- il deposito degli atti progettuali entro un congruo termine (preferibilmente 45 giorni)
- la nomina del collaudatore, laddove non si sia già provveduto.

Preso atto, inoltre, del fatto che l'intero territorio regionale è dichiarato sismico, **tale provvedimento, ai sensi dell'art.97 c.4 del DPR 380/01 (art.22 c.4 L.64/74), «produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile»** e si ritiene che tale precisazione debba essere riportata nel provvedimento di che trattasi.

2. Le indicazioni di cui al punto 1 valgono anche nel caso di denuncia "tardiva" – a lavori già iniziati – effettuata su iniziativa del proprietario in mancanza di contestazioni da parte di Organi accertatori (c.d. "autodenunce" con lavori a farsi), con le precisazioni appresso indicate.

Va preliminarmente precisato che, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente (art.67 c.6 DPR 380/01), il certificato di collaudo è unico e va redatto, ovviamente, al completamento della struttura. Pertanto, eventuali relazioni tecniche prodotte prima dell'ultimazione dei lavori dal collaudatore designato non possono elevarsi al rango di certificati di collaudo, anche se in tal modo denominate (a tal proposito si veda l'allegato parere dell'Avvocatura regionale n° PP-171-15-05-2007), anche perché – tra l'altro – il giudizio sulla compatibilità delle opere già eseguite, nei riguardi delle specifiche norme tecniche di riferimento, è insito nei compiti del professionista "verificatore/progettista strutturale".

Ciò premesso, con tali "autodenunce" resta accertata l'avvenuta violazione dell'obbligo di preventiva denuncia dei lavori (da effettuarsi ai sensi dell'art.2 L.R.9/83, dell'art.93 ed, eventualmente, dell'art.65 del DPR 380/01 – art.17 L.64/74, art.4 L.1086/71).

Pertanto il Dirigente emana il c.d. "provvedimento di sospensione dei lavori" e contestualmente, come previsto dall'art. 8 c.2 del DPGR.195/03, dispone l'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione ex art. 4 DPGR.195/03. Resta fermo, ovviamente, che anche nel caso di esito positivo di tale controllo, detto esito non incide sul c.d. "provvedimento di sospensione dei lavori" precedentemente emanato.


3. "Autodenunce" senza lavori a farsi.

Come nei casi trattati al punto 2, anche in questi casi resta accertata l'avvenuta violazione dell'obbligo di preventiva denuncia dei lavori (da effettuarsi ai sensi dell'art.2 L.R.9/83, dell'art.93 ed, eventualmente, dell'art.65 del DPR 380/01 – art.17 L.64/74, art.4 L.1086/71).

In tali casi, tuttavia, essendo già stato depositato il certificato di collaudo, l'unico adempimento che resta all'Ufficio è dare la dovuta comunicazione all'Autorità Giudiziaria, inviandone copia al Comune e al proprietario dell'immobile sul quale sono stati realizzati abusivamente i lavori.

Si allega il parere dell'Avvocatura regionale n° PP-171-15-05-2007.

Il Coordinatore

Ugo Giulio -  


RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 03



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Consulenza Legale e Documentazione  
PP 171/15-05/2007

ALL'AGC LL.PP. 15  
Settore Provinciale  
Genio Civile di  
Ariano Irpino 05  
V. Fontananuova 15  
ARIANO IRPINO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2007. 0905495 del 25/10/2007 ore 13,26  
Dest.: Settore provinciale del genio Civile -  
Ariano Irpino  
Fascicolo: XXXVIII  
Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino

E.p.c. ALL'AGC Gabinetto del  
Presidente della G.R.  
Via S. Lucia 81  
NAPOLI



(che si prega di citare nella risposta)

AL Capo di Gabinetto di  
Presidente della G.R.  
Via S. Lucia 81  
NAPOLI

*Oggetto:* Norme tecniche per costruzioni  
in zone sismiche collaudo parziale  
delle opere strutturali

Con nota in data 10 ottobre 2007 n. 0855199 codesto Settore del Genio Civile ha chiesto alla scrivente di sapere: "se il collaudatore può rilasciare un certificato di collaudo parziale (previsto dall'art. 67, comma 6, del DPR 380/2001) anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. n. 9/83 e dell'art. 28 della L. n. 64/74 (art. 62 DPR 380/2001); se il collaudo parziale rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 1086/1971, dell'art. 5 della L.R. n. 9/83 e dell'art. 28 della L. n. 64/74 debba essere acquisito esclusivamente ai fini della L. 1086/1971 o se esso debba essere acquisito anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 9/83 e dell'art. 28 della L. n. 64/74; se una carenza di motivazione ovvero una motivazione diversa da quelle indicate nell'art. 67, co. 6, comporti il rigetto del deposito del collaudo parziale".

Per rendere la richiesta consulenza è necessario esaminare nel dettaglio le norme che vengono richiamate da codesto Ufficio e che riguardano la costruzione di opere edili in conglomerato cementizio armato nelle zone dichiarate sismiche.

Come è noto sia il legislatore statale, quanto quello regionale, hanno dettato norme in materia che, proprio attraverso le disposizioni riguardanti l'esecuzione dei calcoli strutturali secondo gli indici di sismicità ed il sistema di controlli attuati dagli uffici del genio civile, mirano a garantire e tutelare la privata e pubblica incolumità.

In tale ambito normativo la legge n. 1086/1971 disciplina in via generale la costruzione delle opere di conglomerato cementizio armato, mentre la successiva legge n. 64/74 ha dettato ulteriori prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche e la legge regionale n. 9/1983 contiene, inoltre, le regole per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

PER RICEVUTA

Stamped area containing a signature, date "26 OTT. 2007", and a box with the text "Settore del Genio Civile di Ariano Irpino" and "Il Dirigente del Settore". There is a checkmark in a box and a handwritten signature "Calvin Raut".



*Giunta Regionale della Campania*

*Foglio n. \_\_\_\_\_*

Il recente Testo Unico dell'Edilizia ha riunito le norme nazionali in materia riproponendo, fra gli altri, anche l'istituto del deposito dei progetti e del collaudo presso gli uffici del genio civile.

In particolare, per ciò che concerne il collaudo degli edifici e delle costruzioni in genere, si osserva che il capo II del DPR n. 380/2001 contiene le norme che disciplinano le opere in cemento armato e l'art. 67 stabilisce che tutte le costruzioni in c.a. ovvero a struttura metallica devono essere sottoposte al collaudo statico, ma a condizione che la sicurezza delle stesse possa interessare la pubblica incolumità.

In effetti la nuova disposizione si differenzia da quella già presente nella legge n. 1086/71, art. 7, in quanto prevede l'obbligo di assoggettare al collaudo statico le opere in c.a. soltanto quando queste interessino la pubblica incolumità. A differenza dell'originaria previsione normativa che sanciva l'obbligo del collaudo statico per tutte le costruzioni in c.a., sembrerebbe, pertanto, che il Testo Unico abbia ridimensionato la portata normativa escludendo dal novero delle opere da sottoporre al collaudo statico quelle considerabili minori per la loro modesta entità tale da non pregiudicare la pubblica incolumità.

Il collaudatore deve essere nominato dal committente ed il relativo atto di nomina va depositato presso lo sportello unico (art. 67, comma 3), successivamente una volta completata l'opera il direttore lavori ne dà comunicazione ed il collaudatore ha 60 giorni per effettuare il collaudo (art. 67, comma 5). Il sesto comma dell'articolo in commento prevede una fattispecie particolare consistente nel collaudo parziale, che viene eseguito in corso d'opera per motivate difficoltà tecniche ovvero per complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

Il comma 7 dispone che il collaudatore rediga il certificato collaudo in tre copie da inviare al competente Ufficio Tecnico Regionale, al committente ed allo sportello unico.

L'ottavo comma della norma in esame stabilisce infine che occorre presentare all'amministrazione comunale il certificato di collaudo per ottenere il rilascio della licenza d'uso o di agibilità.

Dal dato normativo emerge, dunque, che il collaudo delle opere in c.a., ad esclusione di quelle di modesta entità, è doveroso ed è un requisito imprescindibile per ottenere la licenza d'uso o di agibilità. E' questa la regola generale. Il sesto comma dell'art. 67 - collaudo parziale - costituisce, invece, un'eccezione ed anche una novità rispetto alla disciplina previgente limitata, tuttavia, a particolari complessità esecutive o tecniche e fatte salve specifiche disposizioni normative.

Per quanto riguarda poi la licenza d'uso o di agibilità, mentre prima dell'entrata in vigore del T.U. la legge 1086/71 prescriveva la presentazione



*Giunta Regionale della Campania*

Foglio n. \_\_\_\_\_

all'Ente preposto di una copia del certificato di collaudo con l'attestazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile dell'avvenuto deposito del certificato di collaudo, la norma attualmente vigente si limita, invece, a prescrivere la mera presentazione del certificato di collaudo all'amministrazione competente escludendo un'espressa dichiarazione da parte dell'ufficio del Genio Civile.

Per ciò che concerne le disposizioni impartite dal legislatore regionale deve farsi riferimento all'art. 5 della legge regionale n. 9/1983 relativo all'osservanza delle norme sismiche.

In particolare la norma in questione stabilisce che venga nominato il collaudatore in corso d'opera il quale, per le strutture in c.a., insieme con il direttore dei lavori, deve controllare i calcoli statici prima dell'inizio dei lavori; deve esercitare la vigilanza in concomitanza del processo costruttivo delle opere e deve verificare i dettagli costruttivi prima dei vari getti.

Tale attività di vigilanza e controllo svolta dal collaudatore durante l'esecuzione dei lavori si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della L. n. 64/1974 e cioè per rilascio della licenza d'uso o agibilità tesa all'utilizzazione degli edifici.

Il medesimo art. 5 prevede inoltre che ove il collaudatore, nominato dal committente unitamente al deposito del progetto presso il Genio Civile e sia iscritto all'albo da più di dieci anni (cfr. art.3, comma 3 e art. 2 L.R. n. 9/83), rilasci il certificato di collaudo lo stesso è valido anche ai fini degli artt. 7 e 8 della L. 1086/71.

Dall'esegesi delle fonti normative riportate e dalla natura stessa delle due tipologie di collaudi (collaudo parziale e definitivo art.67, commi V e VI) sembra alla scrivente che il collaudo parziale previsto dal nuovo T.U. dell'edilizia non sia assimilabile al collaudo necessario per consentire il rilascio del certificato di agibilità ovvero per la licenza d'uso dell'opera postulato rispettivamente dagli artt. 8 L. n. 1086/71, 28 L. n. 64/74 e 5 L.R..

In primo luogo l'interpretazione letterale del VI comma dell'art. 67 DPR 380/2001 lascia intendere che lo stesso costituisca una ipotesi residuale ammissibile soltanto nei casi in cui si presentino particolari difficoltà tecniche durante l'esecuzione dell'opera, mentre il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante. Come è ben noto, infatti, il collaudatore deve ispezionare l'opera nel suo complesso con particolare riguardo alle parti strutturali, deve altresì controllare che siano state messe in atto tutte le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali.

E' di tutta evidenza, dunque, come il collaudo parziale non ottemperi alle finalità del collaudo statico ex lege n. 1086/71 in quanto lo stesso non mira ad un controllo generale dell'intera la struttura, bensì soltanto ad alcune parti della stessa e proprio per questi motivi non può sostituire il certificato di collaudo che è necessario per il rilascio della licenza d'uso ovvero dell'agibilità.



*Giunta Regionale della Campania*

*Paglia n. \_\_\_\_\_*

Parimenti lo stesso non è assimilabile al collaudo postulato dall'art. 5 della legge regionale n. 9/83, in quanto il collaudo in corso d'opera nelle zone sismiche mira a verificare la struttura nel suo complesso, anche attraverso continui controlli da eseguirsi durante l'esecuzione dei lavori, basti pensare infatti alle verifiche costruttive prima i getti del c.a., ed il collaudatore deve attestare espressamente l'avvenuta osservanza delle norme sismiche (sul punto cfr. Commento al DPR, 6 giugno 2001, n. 380 Giuffrè Editore 2002 e Lombardo e Mortellaro "Il Collaudo Statico delle Strutture" Dario Flaccovio Editore 2000)

Lo stesso legislatore regionale ha, altresì, conferito a tale tipologia di collaudo la stessa natura di quello statico nel momento in cui prevede che il certificato di collaudo rilasciato ex art. 5 è valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 1086771 e dell'art. 28 della L. 64/74.

Di conseguenza sulla scorta delle considerazioni suesposte ed in relazione ai quesiti formulati si è dell'avviso che l'ufficio del Genio Civile non possa considerare il collaudo parziale alla stregua di quello previsto dagli artt. 7 e 8 della l. 1086/71, dell' art. 5 della l. r. n. 5/93 e dell' art. 28 della l. n. 64/74; in particolare per quanto riguarda l'eventuale rigetto del deposito del collaudo parziale dovuto a cause differenti da quelle indicate nell'art. 67, comma 6, del T.U. richiamato, si ritiene che la previsione normativa in esame, che come detto costituisce un'eccezione alla regola del collaudo dell'opera nel suo complesso, sia tassativa quanto ai presupposti che ne legittimano l'adozione.

Nei sensi sopra citati si rende il richiesto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO

avv. *Lià Buondonno*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

avv. *Massimo Lacatena*

IL COORDINATORE DELL'AGC

Avv. *Vincenzo Baroni*